

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
Provincia di Belluno

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 del 28/12/2022

ad oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' CONTROLLATA VALBELLUNA SERVIZI S.R.L., AI FINI DELL'UNIFICAZIONE DELLA GESTIONE SULL'INTERO COMUNE DI BORGO VALBELLUNA.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 17:00, nella Sala Consiliare del Municipio di Mel, è riunito in Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale. Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

N.	NOMINATIVO	RUOLO	P	A
1	CESA STEFANO	Sindaco	X	
2	DEOLA SIMONE	Consigliere	X	
3	FRAPPORTI MONICA	Consigliere	X	
4	ISOTTON ANNA	Consigliere	X	
5	BASSANELLO PIER-LUIGI	Consigliere	X	
6	CORSO MARILISA	Consigliere	X	
7	BORTOLINI ROSANNA	Consigliere		G
8	BEN GIAMPAOLO	Consigliere	X	
9	BERNARD MARTINO	Consigliere	X	
10	DEOLA RENATO	Consigliere	X	
11	TRINCERI CALOGERO MATTEO	Consigliere	X	
12	CENTA MARA	Consigliere	X	
13	COLLE FLAVIA	Consigliere		G
14	DALL'ASEN OLIVIERO	Consigliere	X	
15	CIET MARTINA	Consigliere		G
16	DAL MAGRO DARIO	Consigliere	X	
17	TREMEA MILVA	Consigliere	X	

Presenti: **14**

Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.

Partecipa il Segretario Comunale Alessia Rocchi con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopra indicato.

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge della Regione Veneto n. 1 in data 24 gennaio 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30 gennaio 2019, il nuovo Comune di Borgo Valbelluna mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge Regionale n. 1/2019, il Comune di nuova istituzione è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente;

DATO ATTO che il Comune di Borgo Valbelluna possiede il 100% della società Valbelluna Servizi s.r.l. nata dalla fusione per incorporazione della Lentiai Servizi s.r.l. nella Essepiuno Servizi s.r.l. con atto notarile rep. n. 12169 del 26.02.2020 con cambio di denominazione in Valbelluna Servizi s.r.l.;

OSSERVATO che il servizio di assistenza domiciliare presso gli estinti comuni di Mel, Trichiana e Lentiai è in parte gestito in base a precedenti contratti e/o convenzioni nei quali il nuovo Comune di Borgo Valbelluna è subentrato ed in parte con nuovi contratti con scadenza al 31/12/2022, come di seguito dettagliato:

- Mel: affidamento in appalto alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l., società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna), del servizio di assistenza domiciliare con contratto Prot. 15835 del 28.12.2017 e scadenza al 31.12.2022;

- Lentiai: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2021 è stato approvato il ritiro delle deleghe facoltative attribuite all'Ulss 1 Dolomiti dall'estinto Comune di Lentiai per la gestione dei servizi socio sanitari ed in particolare per il servizio di assistenza domiciliare con decorrenza dal 01 ottobre 2021; per il periodo 1/10/2021 e fino al 31/12/2022 il servizio di Assistenza domiciliare è stato affidato con determinazione n. 573 del 30/09/2021 e successivo contratto in forma di scrittura privata in data 06.12.2021, prot. 29840/2021 del 14/12/2021, alla Valbelluna Servizi sia per il territorio di Lentiai che di Trichiana;

- Trichiana: Per il periodo 01/10/2021 e fino al 31/12/2022, il servizio di Assistenza domiciliare è stato affidato con determinazione n. 573 del 30/09/2021 e successivo contratto in forma di scrittura privata in data 06.12.2021, Prot. 29840/2021 del 14/12/2021, alla Valbelluna Servizi sia per il territorio di Trichiana che di Lentiai;

PRECISATO che il servizio di fornitura dei pasti caldi a domicilio per l'intero territorio comunale è garantito attraverso l'affidamento diretto da parte del Comune, con determinazione della Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità n. 304 del 30/06/2022, alla Ditta che attualmente produce i pasti per gli ospiti delle Case di Soggiorno comunali;

EVIDENZIATO che è volontà dell'Amministrazione procedere alla riorganizzazione con conseguente omogeneizzazione delle modalità di prestazione del servizio di cui trattasi sull'intero territorio comunale, a vantaggio dei cittadini utenti, anche a seguito del ritiro delle deleghe attribuite all'Ulss 1 Dolomiti dall'estinto comune di Lentiai per la gestione dei servizi socio-sanitari e nello specifico del Servizio di Assistenza Domiciliare (deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2021);

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in maniera unitaria ad un unico soggetto per l'intero territorio comunale, che dia garanzia di mantenimento e miglioramento degli standard di qualità offerti all'utenza;

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

RITENUTO di procedere all'affidamento in concessione del servizio di Assistenza domiciliare, servizio pubblico di rilevanza economica, alla Società controllata Valbelluna Servizi con la modalità in house, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020, sono stati approvati gli esiti dell'analisi complessiva delle società, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i., nelle quali il Comune di Borgo Valbelluna deteneva partecipazioni dirette e indirette al 31.12.2019; dal predetto provvedimento si evince che il Comune di Borgo Valbelluna possiede il 100% della società Valbelluna Servizi s.r.l. nata dalla fusione per incorporazione della Lentiai Servizi s.r.l. nella Essepiuno Servizi s.r.l. (atto a rogito notaio Stivanello rep. n. 12169 del 26.02.2020 con cambio di denominazione in Valbelluna Servizi s.r.l.);
- tale Società, opera in house per la realizzazione di attività di produzione di servizi, sia a rilevanza economica che di tipo strumentale, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- nello statuto della predetta Società è prevista la realizzazione di diversi servizi fra i quali il servizio di assistenza domiciliare;

CONSIDERATO che, anche in ragione della particolare natura del servizio erogato e della categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane, la formula organizzativa dell'affidamento con il sistema dell'in house providing a Società comunale garantisce all'Ente un maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o concessione di servizio ad un operatore economico di natura privata; rappresenta una scelta ottimale per coniugare l'impiego efficace delle risorse pubbliche (bilanci in pareggio, investimenti strutturali atti a valorizzare il bene pubblico, valorizzazione delle risorse umane), unitamente ai benefici per la collettività (tariffe inferiori alla media territoriale di settore) consentendo il perseguimento degli obiettivi di universalità e socialità oltre che di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

OSSERVATO, inoltre, che la modalità di affidamento prescelta risulta vantaggiosa anche per i seguenti aspetti tecnico - gestionali:

- le condizioni economiche previste dalla proposta della Società controllata Valbelluna Servizi, come dettagliato nell'apposita relazione qui allegata sub A), risultano vantaggiose sia rispetto al mercato che rispetto all'attuale gestione;
- viene garantita la possibilità di soddisfare prontamente le richieste dell'utenza, sia in termini di prestazioni professionali da parte del personale O.S.S. che in termini di fornitura dei pasti a domicilio, servizio molto richiesto dall'utenza;
- il mantenimento del margine operativo della gestione all'interno della società pubblica con conseguente patrimonializzazione della stessa e correlato efficientamento dei servizi;
- la gestione flessibile delle attività, dovuta al potere di indirizzo e controllo dell'Ente, utile al fine di garantire un'elevata operatività in relazione ai mutamenti delle condizioni esterne che di volta in volta si presentano;

OSSERVATO, inoltre, che la Società Valbelluna Servizi s.r.l. è, a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti del Comune di Borgo Valbelluna, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge, un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 30.07.2022 è stato approvato il “Regolamento comunale per l’esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate”;

RICHIAMATA la disciplina di riferimento in materia di affidamenti in house, oggi contenuta oltre che nelle Direttive Comunitarie, negli artt. 4, e 16 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. (cd. Testo Unico delle Società Partecipate) e negli articoli 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito riportati:

- art. 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.: 1. “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) (.....) omissis; c) (...) omissis; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) (...) omissis; 3. (...) Omissis; 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”;

- art. 16 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.: “1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;

- l'art. 5 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste “controllo analogo” qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria “in house” un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il “controllo analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. “controllo analogo indiretto”);

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;

- l'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”. L'iscrizione in tale elenco avviene secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Il Comune di Borgo Valbelluna dal 05/09/2022, con Determina ANAC in pari data – id 4084 - risulta iscritto in tale elenco in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Valbelluna Servizi s.r.l.;

EVIDENZIATO che, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto “in house”, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la documentazione di seguito elencata, predisposta dal competente ufficio comunale e condivisa con la Società Valbelluna Servizi s.r.l. come da nota ns. prot. n. 29999 del 20.12.2022:

- relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 17.12.2012 n. 221) e dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Allegato A);

- contratto di servizio per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Borgo Valbelluna e la società controllata “Valbelluna Servizi s.r.l.” relativamente alla concessione del servizio di assistenza domiciliare (Allegato B);

CONSIDERATO che la suddetta relazione assolve agli obblighi di verifica previsti dalla legge secondo le disposizioni sopra richiamate ed agli oneri motivazionali richiesti dall'art. 5 del Dlgs. 175/2016 citato, indicando in modo analitico le ragioni della scelta e legittimità dell'affidamento in house alla Società Valbelluna Servizi S.r.l., la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, nonché le ragioni del mancato ricorso al mercato;

RITENUTO di richiamare e rinviare ai contenuti della medesima relazione qui allegata, dando atto che la stessa sarà inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 145/2013 convertito in Legge n. 9/2014, e pubblicata all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale;

DATO ATTO che, in conclusione, sussistono tutti i requisiti di legge sopra richiamati per l'affidamento “in house providing” alla Valbelluna Servizi S.r.l. in quanto:

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

- lo Statuto della Valbelluna Servizi S.r.l., rispetta innanzitutto i requisiti di cui all'art. 5, del Dlgs. 50/2016 in relazione al cd. controllo analogo essendo la Società interamente partecipata dal Comune di Borgo Valbelluna;

- Valbelluna Servizi S.r.l. ha quale oggetto sociale, tra gli altri servizi, la gestione di servizio pubblico di Centri servizi per l'Anziano, la gestione di servizi semiresidenziali per anziani quali centri diurni ed assistenza domiciliare, ecc.... Le disposizioni statutarie soddisfano inoltre le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. in quanto, in particolare nell'art. 3 recante "Oggetto Sociale", viene garantito il limite dell'oltre l'80% del fatturato della Società nello svolgimento delle attività e dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci;

- a seguito accurata valutazione, è stata accertata la congruità economica dell'offerta del soggetto in house, la convenienza rispetto al ricorso al mercato, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, come esplicitato in dettaglio nella citata relazione illustrativa allegata al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che secondo quanto dispone l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i., compete al Consiglio Comunale l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi;

VISTO il titolo V del vigente Statuto Comunale disciplinante la materia dei servizi pubblici locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti (verbale n. 20 del 20.12.2022 pervenuto al prot. n. 30144 del 21.12.2022), ai sensi dell'art. 239 del TUEL, qui allegato sub C);

Udito l'intervento del **Sindaco**, il quale richiama quanto emerso in sede di presentazione e discussione della proposta di cui al punto precedente, essendo stata riunita in un'unica discussione la trattazione degli argomenti di cui ai punti, n. 5, n. 6 e n. 7 all'ordine del giorno;

A seguito di apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

presenti: n. 14 Consiglieri

astenuti: nessun Consigliere

votanti: n. 14 Consiglieri

favorevoli: n. 14 Consiglieri

contrari: nessun Consigliere,

D E L I B E R A

di AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, in concessione alla società controllata Valbelluna Servizi S.r.l., secondo la modalità in house providing, il servizio di Assistenza Domiciliare comprensivo della fornitura dei pasti caldi a domicilio, con decorrenza dal 01.01.2023 per la durata di 9 anni, e quindi fino al 31.12.2031, alle condizioni riportate nello schema di contratto di servizio allegato al presente atto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale;

di APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente atto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale, ove sono disciplinati i reciproci obblighi delle parti e le condizioni di espletamento del servizio;

di PRENDERE ATTO del contenuto della relazione illustrativa, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012 n. 221 e dell'art. 192 del D.Lgs.

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

18/04/2016 n. 50 e s. m. e i., allegata al presente atto sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, ove sono illustrate le ragioni di convenienza economica e la sussistenza dei presupposti per l'affidamento "in house providing"; la relazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale ed inviata all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali;

di DEMANDARE alla competente Responsabile di Servizio l'assunzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, tra cui la sottoscrizione del contratto di servizio e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.

Successivamente, a seguito di apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

presenti: n. 14 Consiglieri
astenuti: nessun Consigliere
votanti: n. 14 Consiglieri
favorevoli: n. 14 Consiglieri
contrari: nessun Consigliere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. considerata l'esigenza di dare avvio al servizio in oggetto con l'inizio del nuovo anno.

Ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Adelina Antoniazzi] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso Servizio alla Persona e alla Comunità.

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
Stefano Cesa

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.